

COPIA



Delibera n. **34**
Data **27-12-2022**

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023 - CONFERMA.

L'anno **2022**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Sono presenti i Consiglieri:

N°	Cognome Nome	Pres.	N°	Cognome Nome	Pres.
1	CAMPOSTRINI Raffaello	Si	9	LAITI Giuseppe	Si
2	BENEDETTI Lucina	Si	10	GRIGOLI Fabio Maria	Si
3	LEDRI Luca Lino	Si	11	MAROGNA Stefano	Si
4	CAMPOSTRINI Roberta	Si			
5	TOMMASI Samuele	Si			
6	MARCHESINI Emiliano	Si			
7	MARCONI Daniele	Si			
8	GIACOPUZZI Fabio	Si			

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Campostrini Raffaello in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Todeschini Dott.ssa Giuliana.

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
Provincia di Verona

Area Contabile

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023 - CONFERMA.

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2002;
- il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di C.C. n. 33 del 26.09.2002;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per il triennio 2022-2023-2024;

Visto l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazioni del provvedimento";

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di

un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del

Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2021 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del 2022 anche per il 2023 e precisamente:

[--_Hlk40266116--]Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate) e relative Pertinenze	ESCLUSA
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 PER MILLE
immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	9,2 PER MILLE di cui 7,6 per mille Stato
aree edificabili	9,2 PER MILLE
tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	9,2 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato che possiede i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specifica annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DM Finanze 26.07.2012).	AZZERATA
Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato)	ESENTI (comune montano)
Fabbricati impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	AZZERATA

Con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze	
---	--

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Evidenziato che alla data odierna il prospetto delle aliquote non è ancora stato approvato;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19/05/2020;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1 –153.5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che, in relazione al disposto dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco con Decreto Prot. n. 9670 in data 28.12.2021, ha individuato il Sig. Marconi rag. Renzo responsabile del Servizio Contabile congiuntamente alla gestione e al potere di assumere impegni di spesa;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) **di approvare**, nelle more della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che a norma dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 individuerà le fattispecie di aliquote entro

cui l'ente potrà effettuare diversificazioni per l'anno 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria come segue:

Abitazione principale (non rientrante nelle categorie sotto citate) e relative Pertinenze	ESCLUSA
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 PER MILLE
immobili classificati nella categoria catastale "D" con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	9,2 PER MILLE di cui 7,6 per mille Stato
aree edificabili	9,2 PER MILLE
tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie sopra descritte	9,2 PER MILLE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (si intende il fabbricato che possiede i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, e iscritto in catasto con categoria D10 o con specifica annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L n. 214/2011, e dal DM Finanze 26.07.2012).	AZZERATA
Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato)	ESENTI (comune montano)
Fabbricati impresa costruttrice destinati alla vendita, fintanto rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	AZZERATA

Con detrazione di euro 200,00 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze	
---	--

- 3) **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 4) **di dare atto** che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
- 5) **di dare atto** che con deliberazione del C.C. n. 8 del 24.04.2018, esecutiva, veniva approvato il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - Adottato a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione/sottosezione dell' "Amministrazione Trasparente" Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 relativo al *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- 7) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023 - CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: *"ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023 - CONFERMA."*;

Uditi gli interventi che di seguito si riassumono:

Sindaco: riferisce che per quanto riguarda l'IMU si conferma l'aliquota del 9,2 per mille sui fabbricati classificati nelle categoria catastale D ad esclusione dei D10 immobili produttivi strumentali all'attività agricola sulle aree edificabili e su tutti gli altri immobili non inclusi nelle categorie appena citate. Chiaramente c'è sempre l'esenzione prima casa e il 6 per mille sulle categorie A1, A8 e A9. Nel nostro comune non ci sono immobili con queste categorie. L'aliquota massima è 10,6 per mille. Il 7,6 per mille dell'aliquota dei fabbricati categoria D va allo Stato e il resto al Comune.

L'introito complessivo IMU per il nostro Comune è di 583.000,00 euro;

Tutto ciò premesso,

Nessun altro intervenendo;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n°11, contrari: nessuno e astenuti: nessuno, espressi da n°11 Consiglieri presenti e votanti, voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

2. **di dare atto** che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";
3. **di dare atto** che con deliberazione del C.C. n. 8 del 24.04.2018, esecutiva, veniva approvato il Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali - Adottato a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
4. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, sul sito Internet dell'Ente www.comune.santannadalfaedo.verona.it;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" Provvedimenti/Provvedimenti Dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 relativo al *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n°11, contrari: nessuno e astenuti: nessuno, espressi da n°11 Consiglieri presenti e votanti, voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Provincia di Verona

OGGETTO: PARERI SULLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023 - CONFERMA.”

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto esprime, a termini del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE** quale responsabile dell'Ufficio proponente, **in ordine alla regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Sant'Anna D'Alfaedo lì, 20 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Marconi rag. Renzo
F.to

Il sottoscritto esprime, a termini del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE** quale responsabile dell'Area Contabile, **in ordine alla regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

Sant'Anna D'Alfaedo lì, 20 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Marconi rag. Renzo

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Campostrini Raffaello

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Todeschini Dott.ssa Giuliana

N° _____ reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 c.1° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)
Certifico io Segretario Generale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.
Addì _____
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Todeschini Dott.ssa Giuliana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

IL SEGRETARIO GENERALE
Todeschini Dott.ssa Giuliana

La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> SEGRETERIA | <input type="checkbox"/> BIBLIOTECA | <input type="checkbox"/> ECOLOGIA |
| <input type="checkbox"/> CONTRATTI | <input type="checkbox"/> SPORT CULTURA | <input type="checkbox"/> URBANISTICA |
| <input type="checkbox"/> RAGIONERIA | <input type="checkbox"/> DEMOGRAFICI | <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE |
| <input type="checkbox"/> TRIBUTI | <input type="checkbox"/> ELETTORALE | <input type="checkbox"/> LAVORI PUBBLICI |
| <input type="checkbox"/> ECONOMATO | <input type="checkbox"/> PERSONALE | <input type="checkbox"/> POLIZIA MUNICIPALE |
| <input type="checkbox"/> COMMERCIO | <input type="checkbox"/> PATRIMONIO | <input type="checkbox"/> ASSISTENZA |
| <input type="checkbox"/> INFORMATICA | <input type="checkbox"/> EDILIZIA PRIVATA | <input type="checkbox"/> ISTRUZIONE |

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Todeschini Dott.ssa Giuliana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Todeschini Dott.ssa Giuliana